

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“C.C.S.V.I. NELLA SCLEROSI MULTIPLA - FRIULI VENEZIA GIULIA”
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita una libera associazione che persegue il fine della solidarietà sociale, umana, civile e culturale, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata: “C.C.S.V.I. nella Sclerosi Multipla - Friuli Venezia Giulia” l'associazione è una Organizzazione di volontariato, ai sensi della **legge 11 agosto 1991, n. 266** *“Legge-quadro sul volontariato”*(Pubblicata in G.U. 22 agosto 1991, n. 196).

Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale, sita in Cividale del Friuli, s.tta. S. Maria di Corte, 5.

La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei Soci. Il cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votato dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Articolo 2 - Coordinamento dell'Associazione Regionale con l'Associazione Nazionale.

La presente Associazione è fondata in continuità con l'Associazione Nazionale “CCSVI nella Sclerosi Multipla” secondo quanto descritto nel titolo 3 dello Statuto Nazionale. L'Associazione “CCSVI nella Sclerosi Multipla - Friuli Venezia Giulia” al fine di coordinare la propria organizzazione e il proprio funzionamento all'Associazione Nazionale si attiene ai Regolamenti del sodalizio Nazionale, nonché alle delibere adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale (brevemente detto C.D.N.) di suddetta Associazione, in quanto non incompatibili con i principi di legge e del presente statuto. L'Associazione “CCSVI nella Sclerosi Multipla - Friuli Venezia Giulia” intende pertanto operare in tutto il territorio regionale con propria autonomia e responsabilità economica, finanziaria, patrimoniale e giuridica in rappresentanza dell'Associazione nazionale secondo quanto previsto dall'art.25 dello Statuto Nazionale. La presente Associazione quindi è da considerarsi sezione periferica regionale (Regione Friuli Venezia Giulia) di “CCSVI nella Sclerosi Multipla” ai sensi dell'art.12 dello Statuto dell'Associazione Nazionale.

Articolo 3 - Scopo ed oggetto sociale dell'Associazione Regionale

L'Associazione non ha fine di lucro diretto o indiretto, è apolitica e si prefigge i seguenti scopi:

- a) incoraggiare, coordinare e sostenere la ricerca rivolta alla prevenzione, diagnosi e cura della Sclerosi Multipla (brevemente definita S.M.) con particolare riferimento alle sue connessioni con l'Insufficienza Venosa Cronico Cerebro-Spinale (brevemente definita CCSVI) nella Regione Friuli Venezia Giulia
- b) aiutare e sostenere i pazienti, di cittadinanza italiana o straniera, nella Regione Friuli Venezia Giulia affetti da S.M. CCSVI e malattie simili. Si vuole, inoltre, dare appoggio alle famiglie di questi pazienti;
- c) diffondere nel sistema socio-sanitario e nella società civile della Regione Friuli Venezia Giulia informazioni scientifiche concernenti i risultati delle ricerche riguardanti le sindromi succitate e i progressi nel campo della loro prevenzione, diagnosi e cura.
- d) pubblicizzare le caratteristiche principali delle sindromi neuro vascolari connesse a SM e CCSVI ed i risultati della ricerca scientifica.
- e) promuovere e sostenere le ricerche svolte sia da istituzioni o enti pubblici e privati, sia da operatori o esperti, che abbiano come obiettivo la prevenzione, la diagnosi e la cura della Sclerosi Multipla, della CCSVI e di altre malattie correlate;
- f) collaborare e cooperare con il Sistema Sanitario Nazionale (brevemente definito S.S.N.), con il sistema socio-sanitario assistenziale privato, nonché con altre Istituzioni ed Enti aventi scopi affini o connessi a quelli dell'Associazione in tutte le attività che non risultino incompatibili con gli scopi statutari o con la natura stessa dell'Associazione;

- g) organizzare, promuovere e gestire, nella Regione Friuli Venezia Giulia, attività di orientamento e aggiornamento per volontari, disabili neuromotori e loro congiunti.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite degli aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale a livello regionale e provinciale, comprese le compravendite immobiliari e le permutate di beni mobili ed immobili.

Articolo 4 - Finalità dell'Associazione

A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione "CCSVI nella Sclerosi Multipla - Friuli Venezia Giulia" per il raggiungimento del suo scopo, intende promuovere varie attività, tra le quali:

- a) Attività sociali: sostenere le attività di assistenza ai soggetti colpiti da Sclerosi Multipla ed alle loro famiglie; stipulare contratti, convenzioni, protocolli d'intesa e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro che perseguano finalità di interesse sociale; svolgere, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge, attività di raccolta di fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative.
- b) Attività ricreative: incontri, manifestazioni culturali e sportive, fiere, mostre, spettacoli, ricorrenze e quant'altro previsto per il tempo libero.
- c) Attività sportive: organizzazione di eventi sportivi per disabili e non, festa dello sport ed eventi in genere.
- d) Attività editoriale: promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testate, dispense, notiziari, indagini, giornali, pubblicazione di atti di convegni e di seminari di studi e di ricerche. Svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone, attività che possono anche essere svolte in collaborazione con sponsor italiani ed esteri.
- e) Realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali necessari;

Articolo 5 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, così come previsto dall'art.14 e dall'art.32 del presente Statuto.

Articolo 6 - Associati

Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, con residenza o domicilio nella Regione Friuli Venezia Giulia, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. E' prerogativa essenziale che costoro siano a tutti gli effetti soci dell'Associazione "CCSVI nella Sclerosi Multipla".

I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale, entro il 30 marzo di ogni anno.

I soci ammessi all'Associazione hanno il dovere di:

- a) osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti nonché le disposizioni contenute nelle deliberazioni degli Organi sociali;

- b) cooperare con gli Organi sociali per il conseguimento degli scopi Statutari.
- c) svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.

I soci ammessi all'Associazione purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) prendere visione degli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.

Articolo 7 - Domanda di ammissione

L'ammissione dei soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la podestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 8 - Decadenze dei soci

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione, nei seguenti casi:

1. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.

2. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento della deliberazione motivata di esclusione.

3. Perdita della qualità di socio nell'Associazione "CCSVI nella Sclerosi Multipla" a seguito di esclusione del socio da tale sodalizio per i gravi motivi indicati dall'art.9 dello statuto dell'Associazione nazionale.

Articolo 9 - Organi

Gli organi sociali sono:

- 1. l'Assemblea generale dei soci;
- 2. il Presidente;
- 3. il Consiglio Direttivo;
- 4. il Collegio dei Probiviri e il suo Presidente
- 5. I Revisori dei conti

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi. Le cariche associative hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 10 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo limitrofo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le Assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Nell'Assemblea con funzione elettiva, l'Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo, può nominare i Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri alle scadenze triennali ed ogni qualvolta si presenti la necessità di sostituire dei componenti cessati dall'incarico. In ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione e inviata al Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 11 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 12 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 (otto) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o pubblicazione sul sito web dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinarie che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art.10

Articolo 13 - Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con voto dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta.

Nessun socio potrà portare più di una delega.

Articolo 14 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione o pubblicazione sul sito web dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti, il cui numero è determinato, di volta in volta dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, nella sua prima seduta elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni, i suoi componenti sono rieleggibili e il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

Possano ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto. Ove non vi siano candidati che non abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che avrà luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del

nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 17 - Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

Articolo 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
2. Redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea
3. Fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art.13;
4. Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
5. Adottare i provvedimenti di esclusione dall'Associazione verso soci qualora si dovessero rendere necessari;
6. Attuare le finalità previste dallo statuto, le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci
7. Delibera le quote associative annuali, in aggiunta alle quote deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Nell'esecuzione dei propri compiti il consiglio direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Articolo 19 - Il Presidente

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 20 - Il Vice-presidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i Verbali e attende alla corrispondenza. La carica di Segretario e di Tesoriere, figura spiegata nell'articolo successivo, può convergere nella stessa persona.

Articolo 22 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - Il Rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Ai sensi dell'articolo 20 dello statuto nazionale, il bilancio sarà fornito in visione al C.D.N..

Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso, almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

Articolo 24 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Articolo 25 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, da erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalle Regioni, da Enti locali e da altri Enti pubblici o privati oltre che da eventuali sponsor. Tutte le predette entrate costituiranno Patrimonio dell'Associazione.

Articolo 26 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste.

Articolo 27 - Sezioni Provinciali

L'Associazione "CCSVI nella Sclerosi Multipla - Friuli Venezia Giulia" partecipa, mediante la convocazione - a cura del proprio Presidente - della Consulta di Coordinamento Regionale, al funzionamento delle sezioni provinciali costituite dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione "CCSVI nella Sclerosi Multipla" al raggiungimento dei 15 iscritti su tale territorio ai sensi degli articoli 12 dello statuto dell'Associazione Nazionale e governate mediante regolamento standard valido per ogni sezione provinciale, eventualmente adattato alle normative precipe della Regione Friuli Venezia Giulia.

Le sezioni provinciali dovranno comunque operare in maniera coordinata, secondo le linee guida deliberate dal Consiglio Direttivo Regionale dell'Associazione "CCSVI nella Sclerosi Multipla - Friuli Venezia Giulia"

Articolo 29 - Consulta di Coordinamento Regionale

La Consulta di Coordinamento Regionale è costituita dal Presidente della Associazione "CCSVI nella Sclerosi Multipla - Friuli Venezia Giulia", dai Coordinatori di ogni Sezione Provinciale, nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale fra i soci presenti nel territorio della Provincia considerata, e dai Rappresentanti degli associati di ogni Sezione Provinciale (con compiti di rappresentanza e di segnalazione della volontà degli associati della Sezione al Coordinatore di Sezione, al Consiglio Direttivo Nazionale e al Consiglio Direttivo Regionale). La Consulta di Coordinamento Regionale ha lo scopo di rendere possibile il coordinamento delle attività e delle politiche dell'Associazione ed è organo consultivo del CDR. Si riunisce di norma, su convocazione del Presidente dell'Associazione Regionale, una volta ogni quattro mesi in occasione delle riunioni indette dal CDR. Nel caso in cui una Provincia sia priva di un proprio rappresentante a causa della mancata costituzione della Sezione Provinciale, il Presidente dell'Associazione "CCSVI nella Sclerosi Multipla - Friuli Venezia Giulia" potrà nominare un Coordinatore Provinciale per detto territorio che potrà essere invitato a partecipare - senza diritto di voto - alla Consulta di Coordinamento Regionale (per brevità CCR). La Consulta di Coordinamento Regionale può essere convocata, in via straordinaria, su richiesta presentata al CDR da tre Sezioni Provinciali.

Articolo 30 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci fra gli associati che abbiano già ricoperto incarichi elettivi nella associazione e/o fra gli associati con un'anzianità di iscrizione di almeno cinque anni consecutivi. La carica di proboviro è incompatibile con le altre cariche associative ed è riservata all'associato che non sia mai stato sottoposto a procedimento disciplinare da parte dell'Associazione per violazione alle regole Statutarie e/o Regolamentari. Il Collegio dei Probiviri, in carica per tre anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie da parte degli Associati e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli Associati, ovvero tra gli Associati e gli organi sociali, ovvero tra gli Associati e i terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi. Il Collegio dei Probiviri - in relazione alla violazione di diritti disponibili - potrà anche invitare le parti a partecipare ad un procedimento di mediazione civile e commerciale ex D.Lgs.28/2010.

Articolo 31 - I Revisori dei Conti

Il controllo contabile è esercitato da un revisore dei conti o da un collegio dei revisori eletti dall'assemblea anche tra non soci. Nel secondo caso è costituito da 3 (tre) componenti. Esso elegge nel suo seno il presidente. Ai revisori compete la verifica dei bilanci e delle tenute contabili. La loro carica è gratuita. Il revisore o collegio dei revisori può essere invitato a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

Articolo 32 - Modifiche allo statuto - Scioglimento

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Lo scioglimento dell'organizzazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. La delibera avverrà a maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Articolo 33 - Norma di rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.